

LA LEGGE DI BILANCIO 2025 E IL COLLEGATO LAVORO: COSA CAMBIA PER FISCO, LAVORO, PREVIDENZA E PENSIONI.

Relatore: Noemi Secci



LE NOVITÀ 2025 IN MATERIA DI PENSIONI

- Proroga Quota 103, Ape sociale, Opzione donna
- Modifiche relative alle pensioni nel contributivo
- Perequazione delle pensioni e dei trattamenti assistenziali
- Nuova procedura per gli accertamenti sanitari
- Riscatto dei contributi omessi e prescritti
- Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici e unificazione età ordinamentale
- Supplemento per i nuovi iscritti
- Riduzione contributiva artigiani e commercianti

Milano, 11 febbraio 2025

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
61 (60 con un figlio, 59 con 2 + figli)	35	Opzione donna (entro 31.12.24) solo lavoratrici caregiver, invalide dal 74% o lavoratrici/licenziate imprese in crisi	12 mesi (18 autonome)	Ricalcolo contributivo Requisiti entro il 31.12.2023
62	41	Quota 103	7 mesi (9 mesi dipendenti pubblici)	Ricalcolo contributivo Tetto 4 v. TM e incumulabilità con redditi da lavoro sino a età pensionabile Requisiti entro il 31.12.2025
	41 e 10 mesi donne 42 e 10 mesi uomini	Anticipata ordinaria (anche cumulo art.1 co. 239 e ss. L. 228/2012)	3 mesi	Dal 2025 aumento finestre x CPDEL CPI CPUG CPS (4 mesi nel 2025)

Milano, 11 febbraio 2025

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
	41 anni	Anticipata precoci	3 mesi- necessaria certificazione- aumento finestre per CPDEL CPI CPS CPUG	Solo disoccupati lungo corso, caregiver, invalidi dal 74%, gravosi, usuranti
64	20 (soggetto a incrim. Speranza vita) 25 (se pensione complementare per raggiungere soglia min)	Anticipata contributiva (no contributi al 31.12.95 o Computo GS)	3 mesi	No contributi al 31.12.1995 o computo gestione Separata Assegno almeno pari a 3 v. assegno sociale (2,8 v. donne con 1 figlio, 2,6 v. con + figli) Tetto 5 V. TM sino all'età pensionabile ordinaria
66	20	Vecchiaia in totalizzazione	18 mesi	Assegno almeno pari ad assegno sociale per assogg. a calcolo contributivo

Milano, 11 febbraio 2025

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
71	5	Vecchiaia contributiva	1 mese <div>Computo GS= 15 anni ctb</div>	No contributi al 31.12.1995 o computo gestione Separata
61 e 7 mesi	35 Quota 97,6	Addetti ai lavori usuranti e notturni	1 mese- necessaria certificazione	Notturmi sotto 78 notti e contribuzione mista→ requisiti più elevati

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025

Età (anni)	Contributi (anni)	Tipologia di pensione	Decorrenza	Particolarità
67	20	Vecchiaia ordinaria (anche cumulo art.1 co. 239 e ss. L. 228/2012)	1 mese	Assegno almeno pari a 1 v. assegno sociale per privi di ctb ante 1996 (€ 538,60)
	41 anni	Anzianità in totalizzazione	21 mesi	
66	20	Vecchiaia in totalizzazione	18 mesi	Assegno almeno pari a 1 v. assegno sociale per privi di ctb ante 1996

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025 USURANTI



Pensione		Requisiti	Finestra	Cumulo
Trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti	Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;	Quota 97,6 61 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dipendente)	Per gli appartenenti al comparto Scuola e AFAM rispettivamente il 1° settembre/1° novembre se in possesso dei requisiti entro le predette date	No
		Quota 98,6 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se autonomo)		Sì, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali lavoratori autonomi
	Lavoratori con turni notturni da 72 a 78	Quota 98,6 62 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dipendente)		No
		Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se autonomo)		Sì, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali lavoratori autonomi

REQUISITI PER LA PENSIONE 2025 USURANTI



	Lavoratori con turni notturni da 64 a 71	Quota 99,6 63 anni e 7 mesi di età + 35 anni di contributi (se dipendente)		No
		Quota 100,6 64 anni e 7 mesi + 35 anni di contributi (se autonomo)		Sì, solo tra Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali

Milano, 11 febbraio 2025

	QUOTA 100	QUOTA 102	QUOTA 103 Requisiti maturati nel 2023	QUOTA 103 Requisiti maturati nel 2024 o 2025
Maturazione dei requisiti	2019 - 2021	2022	2023	2024- 2025
Anzianità contributiva	38 anni (1)	38 anni (1)	41 anni (1)	41anni (1)
Età anagrafica	62 anni	64 anni	62 anni	62 anni
Cumulabilità con i redditi da lavoro	Solo reddito lav. autonomo occas.le art. 2222 fino € 5.000	idem	idem	idem
Importo massimo di pensione fino al 67° anno di età (vecchiaia)	Non previsto	Non previsto	€ 3.017 – mensile 5 volte il TM INPS	€ 2.413,60 – mensile 4 volte il TM INPS
Metodo di calcolo	Retributivo/misto	Retributivo/misto o	Retributivo/misto	Interamente contributivo
Finestra mobile	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	3 mesi, 6 per i dipendenti pubblici	7 mesi, 9 per i dipendenti pubblici

(1) si applica il cumulo della legge n. 232/2016, ma sono escluse le Casse professionali, se non ricongiunte con legge n. 45/90

Le pensioni con calcolo esclusivamente contributivo

PRESTAZIONE	
•	PENSIONE in opzione donna – DL n. 4/2019
•	PENSIONE in computo in gestione separata – DM n. 282/96
•	PENSIONE in totalizzazione – D.lgs n. 42/2006
•	PENSIONE in quota 103 per chi matura i requisiti nel 2024-25
•	PENSIONE con opzione al sistema contributivo – Art. 1 c. 23 L. n. 335/95
Con queste forme di pensione il riscatto di laurea è forfettario, con un costo pari a € 6.123,15 per anno accademico compresi gli anni accademici antecedenti il 1996	

PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA: IL 'DOPPIO BINARIO' DELLA MANOVRA 2025

Modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Milano, 11 febbraio 2025

CONTESTO NORMATIVO

- Pensione anticipata contributiva introdotta dalla Legge Fornero (art. 24 co.11 D.L. 201/2011)
- Modificata dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) e 2025 (L. 207/2024)
- Riservata ai lavoratori senza contributi al 31/12/1995 o a chi opta per il computo in gestione Separata
- Anticipazione di 3 anni rispetto all'età pensionabile ordinaria

REQUISITI ORDINARI 2025

- • Età minima: 64 anni
- • Anzianità contributiva: 20 anni
- • Finestra di attesa: 3 mesi
- • Importo minimo: 3 volte l'assegno sociale (1.616,07 € nel 2025)
- • Soglia ridotta per donne con figli
 - la soglia pari a **2,8 volte l'assegno sociale** (per le donne con 1 figlio) sale a **1.508,33 euro** al mese;
 - la soglia pari a **2,6 volte l'assegno sociale** (per le donne con + figli) sale a **1.400,59 euro** mensili.
- • Tetto massimo: 5 volte il trattamento minimo fino a 67 anni (3.017 euro nel 2025)

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA MANOVRA 2025

- • Pensione complementare può essere inclusa nel calcolo dell'importo soglia
- • Aumento del requisito contributivo: 25 anni dal 2025, 30 dal 2030 per chi include la pensione complementare
- • Incompatibilità con redditi di lavoro per chi include la pensione complementare
- • Aumento dell'importo soglia a 3,2 volte l'assegno sociale per tutti dal 2030

ESEMPIO PRATICO

- Lavoratore con pensione INPS di 1.200 €/mese e rendita integrativa di 500 €/mese

- Totale pensione: 1.700 €, supera la soglia minima di 1.616,07 €

- Può accedere alla pensione anticipata a 64 anni

- Deve avere almeno 25 anni di contributi nel 2025

PENSIONE ANTICIPATA E RISCATTO AGEVOLATO

- • Il riscatto agevolato della laurea può aiutare a raggiungere i 20-25 anni di contributi
- • Se il riscatto riguarda anni nel sistema retributivo, domanda contestuale al computo in Gestione Separata (!opzione al contributivo preclude il computo!)
- Valutare tetto massimo ed eventuale incompatibilità con lavoro sino alla vecchiaia (forse più conveniente ricalcolo contributivo pensione anticipata ordinaria?)

PENSIONE ANTICIPATA E COMPUTO

PENSIONE IN COMPUTO GESTIONE SEPARATA DM n.282/1996			PRESTAZIONI	
I lavoratori o assicurati con contribuzione accreditata nelle gestioni sotto riportate, per conseguire una delle prestazioni indicate a fianco possono “computarli” nella gestione separata			Pensione vecchiaia	
			Pensione anticipata	
			Assegno ordinario di invalidità	
			Pensione inabilità	
			Pensione indiretta	
			Pensione supplementare	
Sistema di calcolo →			Contributivo pieno	
Condizioni			<ul style="list-style-type: none">meno di 18 anni di contribuzione accreditata entro il 31.12.1995almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 versati dopo gennaio 1996almeno 1 contributo mensile accreditato nella gestione separata (anche se contemporaneo ad altra contribuzione in cassa diversa)	
Gestioni interessate				
AGO: FPLD – Gestioni speciali lavoratori autonomi	Fondi sostitutivi	Fondi esclusivi	Gestione separata	NON le Casse libero professionali

Sconto Aggiuntivo per Madri Lavoratrici con 4 o più Figli (Contributivo)

1. Anticipo del requisito anagrafico

- **Normativa di riferimento:** Art. 1, co. 40, L. 335/1995.
- **Agevolazione per madri lavoratrici:**
 - 4 mesi di anticipo per ogni figlio, fino a un massimo di 12 mesi.
- **Novità Manovra 2025:**
 - Anticipo aggiuntivo di 4 mesi per il 4° figlio.
 - **Sconto massimo complessivo: 16 mesi** per madri con 4 o più figli.

2. Alternativa: Maggiorazione del Coefficiente Moltiplicatore

- **Beneficio alternativo:**
 - **1 anno** di aumento del coefficiente moltiplicatore per 1 o 2 figli.
 - **2 anni** di aumento del coefficiente moltiplicatore per 3 o più figli.
- **Effetto:**
 - Un coefficiente più alto aumenta l'importo della pensione, trasformando più efficacemente i contributi in trattamento pensionistico.

3. Esclusioni

- **Non applicabile per:**
 - Lavoratrici che aderiscono all'**Opzione Donna** e richiedono il ricalcolo contributivo.

4. Coefficiente Moltiplicatore

- **Cos'è:** La cifra che converte i contributi versati in pensione.
- **Importanza:**
 - Più è elevato il coefficiente, maggiore sarà l'importo della pensione.

PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE PRORGA APE SOCIALE

Milano, 11 febbraio 2025

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2025

Categoria di beneficiari	Requisito di età	Requisito di contribuzione	Requisito di contribuzione Donne con 1 figlio	Requisito di contribuzione Donne con 2 figli
Disoccupati di lungo corso	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Caregiver	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Invalidi dal 74%	63 anni + 5 mesi	30 anni	29 anni	28 anni
Addetti ai lavori gravosi	63 anni + 5 mesi	36 anni (32 operai edili e ceramisti)	35 anni	34 anni

Milano, 11 febbraio 2025

APE SOCIALE



Ulteriori requisiti per categoria

Disoccupati di lungo corso	<ul style="list-style-type: none">❖ Stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria (art. 7 L. 604/1966);❖ Aver terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e non essersi rioccupati (dal 2018, è ammessa la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia per non più di 6 mesi complessivamente); dal 2022, è abolita l'attesa di 3 mesi❖ Dal 2018, possono accedere anche i lavoratori in stato di disoccupazione il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di periodi di lavoro subordinato negli ultimi 3 anni.
Caregiver	<ul style="list-style-type: none">✓ Assistere, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente, con handicap riconosciuto in situazione di gravità (art.3 co.3 L. 104/1992);✓ A partire dal 2018, sono inclusi anche coloro che assistono, sempre da almeno 6 mesi, un familiare entro il secondo grado, convivente; in questo caso, però, è necessario che il coniuge o i genitori o i genitori del disabile abbiano compiuto i 70 anni di età, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

La Cassazione (Cass. Sent. n. 24950 del 17 settembre 2024) ha stabilito che il diritto all'Ape Sociale richiede sì lo stato di disoccupazione dell'interessato, ma non la fruizione effettiva dell'indennità di disoccupazione Naspi; ciò che conta, infatti, è la cessazione della fruizione della Naspi nel caso in cui essa sia stata percepita.

Messaggio **3365/2024-disoccupazione agricola** -per il riconoscimento dell'Ape sociale, la domanda di certificazione può essere presentata anche prima della completa fruizione della prestazione di disoccupazione. Necessario valutare anticipatamente che il lavoratore richiedente soddisfi i requisiti previsti per la liquidazione della disoccupazione agricola. Decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se la domanda è stata presentata prima. Se la domanda viene presentata nell'anno successivo all'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l'Ape sociale sarà liquidabile dal mese successivo all'istanza, sempre che l'interessato sia rimasto inoccupato dal termine della disoccupazione agricola (cioè dal 1° gennaio).

Milano, 11 febbraio 2025

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2025

Ulteriori requisiti per categoria

Invalidi dal 74%	❖ L'accesso all'Ape sociale è previsto anche per i lavoratori che possiedono un'invalidità civile, riconosciuta dall'apposita commissione medica Asl, uguale o superiore al 74%.
Addetti ai lavori gravosi	<ul style="list-style-type: none">✓ Gli addetti ai lavori gravosi, ultima categoria di beneficiari dell'Ape sociale, sono coloro che hanno svolto✓ per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni,✓ o per 7 anni nell'ultimo decennio,✓ un'attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell'elenco di professioni di seguito indicato.

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2025

Nuovo elenco addetti ai lavori gravosi

La legge di Bilancio 2022 recepisce l'ampliamento dei lavori gravosi e, conseguentemente, estende l'Ape sociale alle nuove seguenti categorie di beneficiari, individuate dalla Commissione per i lavori gravosi (All. A):

- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati;
- artigiani, operai specializzati, agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;

Milano, 11 febbraio 2025

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2025



Nuovo elenco addetti ai lavori gravosi

- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.

Milano, 11 febbraio 2025

APE SOCIALE

Proroga al 31.12.2025



Indennità



Il valore dell'Ape sociale è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso all'indennità (art.1, co. 181, L. 232/2016), sino al tetto massimo di 1.500 euro mensili lordi, non rivalutabili.



L'indennità è assimilata al reddito di lavoro dipendente dal punto di vista fiscale.

Incompatibilità con
l'attività lavorativa

Salvo lavoro
autonomo occasionale
sino a € 5.000 annui

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI 2025



Indice di rivalutazione provvisorio per il 2025

L'indice provvisorio per il 2025 è fissato a **+0,8%** dal 1° gennaio 2025, con eventuale congruaggio l'anno successivo. La perequazione sarà applicata secondo le seguenti fasce:

- 100% per trattamenti fino a 4 volte il minimo INPS;
- 90% per trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il minimo;
- 75% per trattamenti superiori a 5 volte il minimo.

Le pensioni dei residenti all'estero non beneficeranno della rivalutazione se superiori al trattamento minimo INPS.

Supervalutazione delle pensioni minime

L'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al minimo è prorogato fino al 2026:

- **+2,2%** per il 2025;
- **+1,3%** per il 2026.

In questo modo, considerando il trattamento minimo 2025, pari a **603,40 euro** al mese, con la “supervalutazione” l'importo dell'adeguamento è pari a **616,67 euro** mensili.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2025

Trattamento minimo

Abbiamo osservato che il trattamento minimo del 2025 ammonta, al netto delle supervalutazioni, a 603,40 euro mensili.

I **limiti di reddito** risultano i seguenti:

- **7.844,20 euro**: limite di reddito personale da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- **15.688,40 euro**: limite di reddito personale da non superare per il diritto all'integrazione parziale al minimo;
- **23.532,60 euro**: limite di reddito coniugale (proprio e del coniuge) da non superare per il diritto integrale al trattamento minimo;
- **31.376,80 euro**: limite di reddito coniugale da non superare per il diritto all'integrazione parziale al minimo;

Per i coniugati, l'integrazione al minimo non spetta comunque, se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 15.688,40 (2 volte il minimo annuo).

Rivalutazione delle prestazioni assistenziali

L'indice di rivalutazione si applica anche alle prestazioni assistenziali, con limiti reddituali aggiornati per pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni per invalidi civili.

In particolare, l'importo della **pensione di invalidità civile** (per invalidi civili in misura pari al 100%) e dell'assegno di assistenza per invalidi civili parziali sale a **336 euro** mensili, con un limite di reddito annuo pari a:

- **19.772,50 euro** per la pensione di invalidità civile;
- **5.771,35 euro** per l'assegno di assistenza per invalidi civili parziali.

Indennità di accompagnamento

L'assegno di **accompagnamento** è ugualmente incrementato per il 2025 e risulta pari a **542,02 euro** mensili. Nessun limite di reddito è previsto per il diritto all'accompagnamento.

Assegno sociale

L'**assegno sociale** sale a **538,69 euro** mensili, mentre l'assegno sociale sostitutivo per invalidi civili risulta pari a **438,71 euro** al mese. Salgono, di conseguenza, i limiti di reddito per le due prestazioni:

- **7.002,97 euro**: limite di reddito personale per il diritto all'assegno sociale;
- **14.005,94 euro**: limite di reddito coniugale per l'assegno sociale;
- **5.703,23 euro**: limite di reddito personale per l'assegno sociale sostitutivo;
- **12.706,20 euro**: limite di reddito coniugale per l'assegno sociale sostitutivo.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2025

Maggiorazioni sociali

- Incremento di **8 euro mensili** e **104 euro annui** per i limiti di reddito delle maggiorazioni sociali.

Incremento al milione

- **Massimo mensile:** 747,84 euro (trattamenti minimi, assegni sociali, pensioni d'invalidità civile).
- **Limiti di reddito:**
 - Reddito personale: **9.721,92 euro**;
 - Reddito coniugale: **16.724,89 euro**.

Incrementi specifici

- **Pensioni generali:** da **136,44** a **144,44 euro mensili**;
- **Assegni sociali:** da **200,64** a **209,15 euro mensili**;
- **Invalidità civile:** da **403,84** a **411,84 euro mensili**.

MINIMALI E MASSIMALI 2025

Massimale Contributivo 2025: Principali Limiti e Soglie

1. Massimale Contributivo (L. 335/1995)

- **Limite massimo di reddito annuo:** 120.607,00 euro.
- Oltre tale soglia:
 - Nessun contributo previdenziale è dovuto sul reddito eccedente.
- **Applicazione:**
 - Lavoratori privi di anzianità contributiva prima del 1° gennaio 1996;
 - Iscritti alla Gestione Separata;

Lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo

MINIMALI E MASSIMALI 2025

Prima Fascia Pensionabile

- **Limite della prima fascia pensionabile:** 55.448,00 euro.
- **Equivalente mensile:** 4.621,00 euro.
- **Aliquota aggiuntiva:**

1% sul reddito eccedente la soglia della prima fascia

Limite per l'Accredito dei Contributi (FPLD)

- **Minimale annuo retributivo:** 12.551 euro.
 - Retribuzione minima necessaria per accreditare un anno di contribuzione.
- **Minimale settimanale:** 241,36 euro (40% del trattamento minimo mensile).
- **Minimale giornaliero:** 57,32 euro (9,5% del trattamento minimo mensile).
- **Adeguamento obbligatorio:**

Redditi inferiori al limite giornaliero devono essere adeguati al minimale di legge (art. 1, D.L. 338/1989 e art. 7, D.L. 463/1983)

MINIMALI E MASSIMALI 2025

Applicazione del Minimale Giornaliero

- **Normativa di riferimento:** Art. 1, co. 1, D.L. 338/1989.
- **Minimale giornaliero:** 57,32 euro.
- **Part-time:**
 - Il minimale giornaliero deve essere **ragguagliato su base oraria**.

Retribuzione Minima Oraria

- **Normativa di riferimento:** Art. 11, D.lgs. 81/2015.
- **Calcolo:** Si moltiplica il minimale giornaliero per i giorni lavorativi settimanali e si divide per l'orario settimanale.

Minimale
commercianti:
€ 18.555 annui

- **Orario settimanale di 40 ore:**
 - $57,32 \text{ euro} \times 6/40 = 8,60 \text{ euro/ora}$.
- **Orario settimanale di 36 ore (Gestione Pubblica, 5 giorni lavorativi):**
 - $57,32 \text{ euro} \times 5/36 = 7,96 \text{ euro/ora}$.

INVALIDITÀ: NUOVE PROCEDURE



Milano, 11 febbraio 2025

LE NOVITÀ PRINCIPALI

Certificato medico introduttivo per l'invio diretto della domanda di riconoscimento d'invalidità/disabilità

Coinvolgimento delle associazioni di categoria

Creazione delle Unità di Valutazione di Base (UVB)

Valutazione multidimensionale- Progetto di vita personalizzato

Flessibilità nella revisione

INVALIDITÀ: NUOVE PROCEDURE

IL NUOVO ACCERTAMENTO SANITARIO



Un unico procedimento per:

- - Invalidità civile, cecità, sordità
- - Legge 104/1992
- - Inclusione scolastica (D.Lgs. 66/2017)
- - Inserimento lavorativo (L. 68/1999)

Valutazione effettuata dalle UVB

COMPOSIZIONE DELLE UVB

Due medici nominati dall'INPS


Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ANFFAS, UICI, ENS)

Un professionista dell'area psicologica/sociale

Presidenza affidata a un medico INPS di medicina legale

Valutazione: Tabelle D.I. 5 febbraio 1992

COMPOSIZIONE DELLE UVB PER I MINORI



Milano, 11 febbraio 2025

IL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

Dati contenuti:

Dati anagrafici dell'interessato e figure di tutela

Domicilio per convocazione a visita

Diagnosi ICD, decorso e prognosi

Documentazione diagnostica obbligatoria

Eventuale segnalazione di malattia neoplastica (L. 80/2006)

Eventuale segnalazione di intrasportabilità e richiesta visita domiciliare

Segnalazione di infermità derivanti da fatto illecito di terzi (L. 183/2010)

Indicazione di patologie che escludono visite di controllo

Segnalazione di patologie di competenza ANFFAS

CHI PUÒ RILASCIARE IL CERTIFICATO

Medici di **ASL, ospedali, centri di diagnosi e cura**

Medici di medicina generale, pediatri, specialisti SSN

Medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti

TRASMISSIONE E GESTIONE



Milano, 11 febbraio 2025

TRASMISSIONE DATI SOCIO ECONOMICI

Accesso tramite **Portale
della Disabilità** con SPID,
CIE, CNS, eIDAS

Possibilità di comunicare i
dati socio-economici
all'INPS per accelerare
l'erogazione delle
prestazioni

CONVOCAZIONE A VISITA

Notifica con
raccomandata A/R
e visibile sul Portale
della Disabilità


Indicazioni su
luogo, data e
documenti
necessari

Possibilità di
riprogrammare la
visita

L'assenza
ingiustificata
equivale a rinuncia

ESITO DELL'ACCERTAMENTO

«**certificato attestante la condizione di disabilità**» (che sostituisce il vecchio verbale sanitario), unico e complessivo e che comprende **ogni accertamento** previsto dalla normativa per conseguire i benefici di cui alla legge n. 104/1992, l'invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, quelli di cui alla legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio e l'inclusione scolastica di cui al d.lgs. n. 66/2017.



INVALIDITÀ: NUOVE PROCEDURE

Art. 1 co. 168 L 207/24- modifica dlgs 62/2024 (art. 33 bis)--
Messaggio INPS 188/2025

L'INPS effettua l'accertamento dei requisiti sanitari attraverso un'**unica visita medica**, integrando, se necessario, la composizione della commissione medica competente.

- In tutto il territorio nazionale, se **richiesta contestuale** invalidità assistenziale e previdenziale
- **Visita sanitaria unica**, valida sia per il riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità previdenziale, che per il procedimento valutativo di base.
- Persona con disabilità in età lavorativa
 - riconoscimento finalizzato ad ottenere o rinnovare un beneficio assistenziale o previdenziale
 - Si deve in ogni caso valutare in modo specifico la riduzione della **capacità lavorativa**, ai fini di eventuali future richieste di prestazioni previdenziali.
- Le disposizioni si applicano anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, a condizione che l'intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

Milano, 11 febbraio 2025

INVALIDITÀ: NUOVE PROCEDURE



Persone con disabilità affette da patologie oncologiche

Fino al 31 dicembre 2025, le revisioni delle prestazioni già riconosciute a soggetti con patologie oncologiche possono essere effettuate **sugli atti**, senza necessità di visita diretta, purché la documentazione sanitaria disponibile consenta una valutazione obiettiva.

4 mesi prima della data di revisione, l'INPS invia al cittadino una comunicazione invitandolo a trasmettere, entro 40 giorni, la documentazione sanitaria aggiornata tramite il servizio online "Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile".

Se la documentazione è ritenuta sufficiente, la Commissione medica procede alla valutazione sugli atti.

L'interessato ha la facoltà di richiedere una visita diretta entro lo stesso termine di 40 giorni, comunicandolo al Centro Medico Legale competente tramite posta elettronica ordinaria o PEC.

In assenza di nuova documentazione o di richiesta di visita diretta, la Commissione può comunque definire la revisione sugli atti disponibili

Persone con Disabilità e Patologie Non Oncologiche

Procedura di Valutazione Sugli Atti

- Resta valida ai sensi dell'**art. 29-ter del D.L. n. 76/2020** (convertito in L. n. 120/2020).
- Applicabile **fino al 31 dicembre 2025**.
- Valutazione e revoche seguono le norme **precedenti al D.Lgs. n. 62/2024**, anche nelle province in sperimentazione (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste).

Revisioni delle Prestazioni

- INPS suggerisce di **evitare revisioni** nei casi di **patologie cronico-degenerative**.
- Limitate solo ai casi in cui un miglioramento dello stato di salute sia concretamente prevedibile **in base alle attuali conoscenze mediche**.

INVALIDITÀ: NUOVE PROCEDURE

Sintesi delle differenze

Inizio del processo: Nelle province sperimentali si inizia con un certificato medico; altrove si presenta una domanda formale.

Tipo di valutazione: Le province sperimentali utilizzano una valutazione multidimensionale; nel resto d'Italia si applicano criteri più rigidi e standardizzati. **Visita unica in caso di richiesta contestuale o persona in età lavorativa**

Composizione delle commissioni: Le nuove UVB nelle province sperimentali includono rappresentanti delle associazioni; le commissioni tradizionali non prevedono tale coinvolgimento.

Flessibilità nella revisione: La sperimentazione tende a garantire maggiore stabilità nella condizione di invalidità rispetto alle revisioni frequenti nel sistema attuale.

RISCATTO DEI CONTRIBUTI OMESSI E PRESCRITTI

Art. 13 L. 1338/1962: consente di riscattare periodi lavorativi senza contributi previdenziali, se caduti in prescrizione.

Il lavoratore non deve essere il responsabile del mancato versamento.

Destinata ai lavoratori che hanno subito omissioni contributive da parte del datore di lavoro.

Applicabile anche a collaboratori e coadiutori (Corte Cost. sent. 18/1995).

RISCATTO DEI CONTRIBUTI OMESSI E PRESCRITTI

Prescrizione dei Contributi Previdenziali (Art. 3, c. 9, L. 335/1995)

- 5 anni dalla nascita dell'obbligo di versamento, salvo denuncia.
- 10 anni in caso di denuncia del lavoratore o dei superstiti entro i 5 anni.

Prescrizione del Riscatto dei Contributi da Parte del Datore di Lavoro

Il diritto di richiedere il riscatto dei contributi omessi si prescrive in 10 anni dalla prescrizione del credito contributivo INPS.

Termini massimi:

- 15 anni dall'insorgenza dell'obbligo contributivo (5 + 10 anni).
- 20 anni in caso di denuncia (10 + 10 anni).

Sezioni Unite Cassazione, sent. 21302/2017: trascorso il termine, il datore di lavoro non può più essere obbligato a costituire la rendita vitalizia.

RISCATTO DEI CONTRIBUTI OMESSI E PRESCRITTI

Prescrizione per il Lavoratore

Facoltà imprescrittibile di provvedere autonomamente al versamento dei contributi.

Il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro e versare direttamente i contributi, conservando il diritto al risarcimento (Art. 13, c. 5, L. 1338/1962).

Collegato Lavoro: conferma l'imprescrittibilità della facoltà di riscatto-costituzione di rendita vitalizia.

SUPPLEMENTO DI PENSIONE PER I NEOISCRITTI DAL 2025

I lavoratori iscritti dal 1° gennaio 2025 (privi di contributi al 31 dicembre 2024) all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive, e alla Gestione Separata

possono decidere di aumentare il proprio montante contributivo versando all'INPS una percentuale aggiuntiva della loro aliquota contributiva pensionistica, fino a un massimo del **2%**.

La **quota di pensione** derivante dall'aumento del montante contributivo non viene considerata nel calcolo degli importi minimi per accedere alla pensione anticipata contributiva e di vecchiaia ordinaria (art. 24, commi 7 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)- **NON UTILE ALL'IMPORTO SOGLIA**

Sarà corrisposta solo su richiesta al momento del raggiungimento dei requisiti di età per la **pensione di vecchiaia**.

I contributi versati in più dal lavoratore sono **deducibili dal reddito complessivo solo nella misura del 50%** dell'importo totale versato

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTI PUBBLICI

Modifiche per i lavoratori pubblici :

- è stata rimossa la possibilità per la Pubblica Amministrazione di richiedere la **cessazione del servizio** per chi ha raggiunto il diritto alla pensione anticipata ma non l'età ordinamentale (art. 72 co. 11 DL 112/2008);
- i limiti di età ordinamentali inferiori al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (art. 24 co. 6 DL 201/2011) vengono adeguati a tale requisito, quindi attualmente a 67 anni;
- viene abolita la disposizione (art. 2 co.5 DL 101/2013) che prevede il divieto di superamento del limite ordinamentale, salvo possibilità di trattenimento in servizio per mancato raggiungimento del diritto a pensione;
- le pubbliche amministrazioni possono **trattenere in servizio fino al 10% dei dipendenti, sino al compimento dei 70 anni**, in base a esigenze specifiche e criteri di merito; i dipendenti hanno facoltà di aderire su **base volontaria**. Sono esclusi gli appartenenti al personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Milano, 11 febbraio 2025

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



RIDUZIONE CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Artigiani/ commercianti iscritti per la prima volta nel 2025

Facoltà di chiedere la riduzione del 50% dei contributi

Agevolazione valida sino a un max di 36 mesi

LB 2025 richiamo art 2 co 29 L 335→se il reddito ridotto del 50% come imponibile contributivo supera comunque il minimale, riconoscimento di 12 mesi ai fini del diritto a pensione

Milano, 11 febbraio 2025

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.





RIFLESSIONI

- Cassazione, n. 24916 e n. 24952 del 17 settembre 2024: 35 anni di contribuzione effettiva art. 22 co.10 L. 153/69- doppio requisito non necessario per la pensione anticipata ordinaria
- Messaggio INPS n. 3748/2024- la liquidazione della posizione contributiva avvenuta al momento del pensionamento non modifica la data di prima iscrizione previdenziale: ciò implica che, per chi era già iscritto a una gestione di previdenza obbligatoria prima del 1996, il massimale non trova applicazione in caso di nuovo lavoro dopo la pensione
- Circ. INPS 22/2025: valutazione di periodi esteri ante 1996 per domanda di pensione nella gestione Separata-sistema integralmente contributivo di calcolo ma requisiti previsti per lavoratori iscritti al 31.12.1995

